

Regolamento per l'attribuzione delle progressioni economiche biennali ai/lle professori/esse e ricercatori/trici a tempo indeterminato a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 30.12.2010, n. 240

Emanato con D.R. n. 41 del 14 gennaio 2021
emendato con D.R. n. 844 del 27.10.2025

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e delle attività gestionali dei/lle professori/esse e ricercatori/trici a tempo indeterminato (di seguito indicati/e semplicemente "docenti") ai fini dell'attribuzione della classe stipendiale biennale. La nuova procedura trae origine dalla trasformazione del regime della progressione stipendiale triennale per classi dei/lle professori/esse e ricercatori/trici universitari/e previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, in regime di progressione biennale per classi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 2 – Modalità procedurali

1. La procedura di valutazione viene indetta con un bando, emanato con decreto rettorale e pubblicato sull'Albo online di Ateneo.
Nel bando sono indicati:
 - a. i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura;
 - b. le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, nonché l'eventuale documentazione da allegare;
 - c. il termine entro il quale la Commissione (di cui all'art. 5 del presente regolamento) deve concludere i lavori;
 - d. l'unità organizzativa competente e il nominativo del/la responsabile del procedimento (di cui all'art. 4 del presente regolamento).

Al bando è allegato l'elenco dei/delle docenti che hanno maturato il requisito di anzianità biennale per la partecipazione al procedimento di valutazione.
2. La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione può essere presentata con modalità telematica, seguendo le istruzioni contenute nel bando.
3. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio accademico antecedente l'anno solare nel quale viene maturato il diritto alla progressione.
4. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche a campione in ordine alla veridicità di atti, fatti, qualità e stati soggettivi autocertificati nella domanda e nella relazione sopra indicate.

Art. 3 – Requisiti per la progressione economica

1. La progressione economica, mediante attribuzione della classe biennale successiva rispetto a quella in godimento, avviene all'esito di una procedura valutativa sull'attività svolta dal docente nel biennio precedente la data di maturazione della progressione stessa, nell'ambito della didattica, della ricerca e delle attività gestionali.
2. I/lle docenti che, prima della presa di servizio presso l'Ateneo, abbiano svolto nel biennio di riferimento la propria attività istituzionale presso altri Atenei, potranno autocertificare la durata della pregressa attività svolta, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di procedere con

le verifiche in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese.

3. La valutazione viene effettuata sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo e sulle eventuali integrazioni prodotte dall'interessato/a. Per acquisire elementi utili alla valutazione, la Commissione può consultare il/la Direttore/trice del Dipartimento di afferenza, qualora ne ravvisi la necessità.

4. Ai fini della progressione economica i/le professori/esse di prima e di seconda fascia devono essere in possesso del seguente requisito:

a. aver pubblicato, nel biennio solare antecedente la data di maturazione della classe, **almeno un prodotto scientifico** rispondente ai criteri definiti dall'ANVUR ai fini dell'ultima VQR; a tal fine saranno considerate esclusivamente le pubblicazioni inserite nel catalogo istituzionale IRIS OPENBS;

e, in aggiunta, di uno dei seguenti requisiti:

b. aver realizzato, come media nel biennio accademico di riferimento, almeno la metà del punteggio massimo della scheda numero 1 di valutazione somministrata agli studenti e alle studentesse frequentanti e desunta esclusivamente dalle risposte relative al gruppo di domande di numero 2 a numero 10;

c. lo svolgimento di attività didattica per un totale di almeno due crediti (o 20 ore) nei corsi di Master e Dottorati di ricerca oppure altre attività didattiche non retribuite ed ulteriori rispetto a quelle di didattica frontale previste per legge;

d. aver svolto, nel biennio accademico di riferimento, attività scientifica come coordinatore/trice o responsabile di unità operativa locale di progetti su bando competitivo a carattere regionale, nazionale, europeo o internazionale;

e. aver ricoperto l'incarico, per almeno un anno nel corso del biennio accademico di riferimento, di Rettore/trice, Prorettore/trice, Senatore/trice, Consigliere/a di Amministrazione, Direttore/trice di Dipartimento, Presidente/ssa di corso di studio, Presidente/ssa della Struttura di coordinamento dell'attività didattica di Medicina e Chirurgia; Coordinatore/trice di dottorato di ricerca, Delegato/a del Rettore/trice, Presidente/ssa del Presidio della Qualità, Presidente/ssa del Comitato Unico di Garanzia e Componente del Nucleo di Valutazione, Direttore/trice di Master e di Corsi di perfezionamento, Direttore/trice di scuole di specializzazione oppure aver svolto attività all'interno dei Gruppi di Esperti della Valutazione o essere stato/a componente effettivo/a delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale.

f. aver ricoperto, per almeno un anno nel corso del biennio accademico di riferimento, uno degli incarichi di cui al seguente elenco:

Componente del Presidio di Qualità di Ateneo o del Dipartimento;

Componente del Centro Linguistico di Ateneo;

Componente del CUG;

Componente Commissione di genere;

Componente Commissione di Ateneo per Disabilità e DSA;

Componente Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA);

Componente Brixia University Press (BUP);

Componente School of Management and Advanced Education (SMAE);

Componente del Gruppo Relazione Annuale del Riesame;

Componente Commissioni Paritetiche Docenti Studenti;

Delegato/a del Dipartimento;

Componente delle commissioni dipartimentali (per trasferimento piani di studi, per Erasmus, per attività internazionali etc.);

Componente della Giunta di Dipartimento e/o referente del Consiglio di Corso di Studio;

Componente di una *task* prevista nell'ambito dell'Alleanza Europa UNITA (Universitas Montium);

Componente del Comitato etico per la ricerca di Ateneo.

Gli obblighi relativi all'attività gestionale riferibili a organi collegiali elencati nella lettera f) si considerano assolti con la partecipazione ad almeno il 75% delle riunioni dell'organo nel periodo di riferimento. Le presenze sono autocertificate dal/la docente; gli uffici competenti possono eseguire controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Al fine del computo delle suddette riunioni, si tiene conto delle assenze giustificate per lo svolgimento di lezioni nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, nonché per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti, commissioni di laurea e missioni autorizzate.

5. Ai fini della progressione economica i/le ricercatori/trici devono essere in possesso del seguente requisito:

a. aver pubblicato, nel biennio solare antecedente la data di maturazione della classe, **almeno un prodotto scientifico** rispondente ai criteri definiti dall'ANVUR ai fini dell'ultima VQR; a tal fine saranno considerate esclusivamente le pubblicazioni inserite nel catalogo istituzionale IRIS OPENBS;

e, in aggiunta, di uno dei seguenti requisiti:

b. aver svolto i compiti didattici assegnati dal Dipartimento con l'esercizio di didattica frontale per almeno trenta ore annue;

c. aver svolto, nel biennio accademico di riferimento, attività scientifica come coordinatore nazionale, responsabile locale o componente di unità locale di progetti su bando competitivo a carattere regionale, nazionale, europeo o internazionale.

d. aver ricoperto l'incarico, per almeno un anno nel corso del biennio accademico di riferimento, di Senatore/trice, Consigliere/a di Amministrazione, Delegato/a del Rettore/trice o del Dipartimento.

e. aver ricoperto, per almeno un anno nel corso del biennio accademico di riferimento, uno degli incarichi di cui al seguente elenco:

Componente del Presidio di Qualità di Ateneo o del Dipartimento;

Componente del Centro Linguistico di Ateneo;

Componente del CUG;

Componente Commissione di genere;

Componente Commissione di Ateneo per Disabilità e DSA;

Componente Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA);

Componente Brixia University Press (BUP);

Componente School of Management and Advanced Education (SMAE);

Componente del Gruppo Relazione Annuale del Riesame;

Componente Commissioni Paritetiche Docenti Studenti;

Componente del Collegio dei docenti di dottorati di ricerca;

Delegato/a del Dipartimento;

Componente delle commissioni di Dipartimento o di Consiglio di corso di studi (per trasferimento piani di studi, per Erasmus, per attività internazionali etc.);

Componente della Giunta di Dipartimento e/o referente del Consiglio di Corso di Studio;

Componente di una *task* prevista nell'ambito dell'Alleanza Europa UNITA (Universitas Montium);

Componente del Comitato etico per la ricerca di Ateneo.

Gli obblighi relativi all'attività gestionale della lettera e) si considerano assolti con la partecipazione ad almeno il 75% delle riunioni dell'organo nel periodo di riferimento. Le presenze sono autocertificate dal/la ricercatore/trice; gli uffici competenti possono eseguire controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Al fine del computo delle suddette riunioni, si tiene conto delle assenze giustificate per lo svolgimento di lezioni nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, nonché per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti, commissioni di laurea e missioni autorizzate.

f. aver svolto, nel biennio accademico di riferimento, attività all'interno dei Gruppi di Esperti della Valutazione.

Il requisito relativo agli incarichi di cui ai punti d) ed e) può essere sostituito con la pubblicazione di un ulteriore prodotto scientifico ai sensi del punto a), aggiuntivo rispetto a quanto già dichiarato ai sensi di tale punto.

6. I requisiti di cui ai commi 4 e 5 potranno essere soggetti a verifica periodica da parte del Senato Accademico.

Art. 4 – Attività preliminari alla valutazione – Responsabile del procedimento

Il/la responsabile del procedimento, con il supporto degli uffici competenti, garantisce l'espletamento delle attività preliminari e successive alla fase della valutazione.

In particolare, il/la responsabile del procedimento:

- a. sovrintende alla presentazione delle domande e della documentazione da parte dei candidati;
- b. adotta gli atti necessari per il sollecito svolgimento dell'istruttoria, chiede il rilascio di dichiarazioni integrative e di rettifica di domande formalmente erranee o incomplete, esperisce accertamenti ed ispezioni, ordina esibizioni documentali;
- c. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dal bando e dalla normativa vigente;
- d. segnala alla commissione di valutazione le domande e le relazioni che presentano elementi formali di incertezza;
- e. trasmette gli atti alla commissione di valutazione quale organo competente alla formulazione della proposta di attribuzione della progressione stipendiale.

Art.5 – Commissione di Valutazione

1. L'attività di valutazione è demandata ad una Commissione di primo grado composta da quattro docenti di prima fascia in rappresentanza di ciascuna delle macroaree di Ateneo – Economia, Giurisprudenza, Ingegneria e Medicina.
2. La Commissione e il/la Presidente/ssa sono nominati dal Senato Accademico su proposta del Rettore/trice. La Commissione dura in carica un anno e non può essere rinnovata. Nel rispetto del principio di imparzialità, non possono essere componenti della Commissione i/le docenti che vantano il diritto alla progressione stipendiale nell'anno di mandato della stessa.
3. Con le stesse modalità il Senato Accademico, su proposta del Rettore/trice, nomina la Commissione di secondo grado per la valutazione dei giudizi di non idoneità alla progressione espressi dalla commissione di primo grado.
4. La Commissione valuta le domande presentate, avvalendosi del contenuto delle relazioni nonché sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo ed eventualmente sentito/a il/la Direttore/trice del Dipartimento di afferenza, qualora ne ravvisi la necessità. La Commissione giudica a maggioranza dei componenti e, nelle ipotesi di parità, prevale il giudizio del/la Presidente/ssa. Del processo di valutazione effettuato, la Commissione redige circostanziato e motivato verbale proponendo l'attribuzione delle progressioni stipendiali.
5. La Commissione trasmette il verbale al/la responsabile del procedimento per la verifica formale della procedura seguita e al Rettore/trice per l'approvazione degli atti con proprio decreto.

Art. 6 – Comunicazione dell'esito della valutazione

1. Entro 20 giorni dalla data del decreto rettorale di approvazione degli atti, l'Amministrazione comunicherà a ciascun/a docente valutato/a il giudizio conseguito. Contestualmente, provvederà a pubblicare sul sito istituzionale la lista dei/delle docenti che hanno conseguito la progressione.
2. I/le docenti ai/alle quali sia stato notificato il giudizio di mancato accoglimento della domanda di attribuzione della progressione economica, potranno presentare un ricorso amministrativo alla Commissione di secondo grado, che agirà in qualità di organo valutatore di secondo grado. Il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di notifica della comunicazione. La Commissione di secondo grado dovrà esprimersi in via definitiva entro i successivi 20 giorni. I/le docenti la cui domanda di attribuzione della progressione non sia stata accolta, non possono essere nominati/e componenti della Commissione di valutazione di primo e/o di secondo grado per i tre anni successivi.
3. I/le docenti che abbiano ottenuto un giudizio di non idoneità alla progressione, in primo o in secondo grado, potranno presentare ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo competente, nei tempi e con le modalità previste dall'ordinamento giuridico vigente.

4. Entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza definitiva di accoglimento del giudice amministrativo di primo o di secondo grado, l'Ateneo pubblicherà sul sito istituzionale la lista dei/delle docenti che hanno conseguito la progressione a seguito di tale azione.

Art. 7 – Casi particolari

1. I/le docenti aventi diritto che non abbiano presentato nei tempi previsti la domanda di partecipazione alle procedure di valutazione indette con riferimento all'anno solare di maturazione del diritto, potranno presentare la domanda l'anno successivo in occasione dell'apertura delle procedure; in tal caso, la decorrenza della maturazione della classe biennale risulterà posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del biennio di valutazione e conseguente slittamento di 12 mesi, in caso di valutazione positiva, della progressione economica.

2. Quanto disposto dal comma precedente si applica anche ai/delle docenti che abbiano conseguito una valutazione negativa, salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3 e 4.

3. I risparmi derivanti dalla mancata attribuzione delle progressioni biennali, anche al di fuori delle ipotesi previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, confluiscono nel Fondo di Ateneo per la premialità dei/le professori/esse e dei/le ricercatori/trici di cui all'art. 9 della Legge 240/2010, come previsto dall'art. 6, comma 14, ultimo capoverso della medesima Legge.

4. I/le docenti che hanno effettuato assenze a qualsiasi titolo superiori a 12 mesi, nel biennio accademico di riferimento, non hanno diritto alla partecipazione alla procedura.

5. I/le docenti che abbiano effettuato assenze per motivi di salute, disabilità, maternità e paternità ai sensi dei capi III, IV e V del D. Lgs. 151/2001 tra i 6 e i 12 mesi nel biennio accademico di riferimento, hanno diritto alla progressione economica qualora siano in possesso dei seguenti requisiti ridotti al 50%:

- per i/le professori/esse di prima e seconda fascia, i requisiti di cui all'art. 3, comma 4, lettere c) e f) con riferimento alla percentuale di partecipazione alle riunioni dell'organo nel periodo di riferimento;

- per i/le ricercatori/trici, i requisiti di cui all'art. 3, lettere b) ed e) con riferimento alla percentuale di partecipazione alle riunioni dell'organo nel periodo di riferimento;

6. Quanto previsto dal comma 5 si applica anche ai/delle docenti che, per tutto il biennio accademico di riferimento, sono stati/e in servizio in regime di impegno a tempo definito.

7. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare superiore alla censura nel periodo di riferimento utile ai fini della maturazione della progressione stipendiale, la richiesta di valutazione può essere presentata decorsi dodici mesi dalla data di maturazione della classe stipendiale.

Art. 8 – Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento, approvato dagli organi competenti, è emanato con decreto Rettorale ed è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo on-line e trova applicazione a partire dalle procedure di valutazione relative ai/delle docenti che maturano il biennio nell'anno 2025.

3. La disposizione di cui all'art. 7, comma 7, si applica a partire dalle sanzioni irrogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.